



Disciplina unica del sistema di incentivazione per le funzioni tecniche nei contratti pubblici

(art 45 D.Lgs. 31/03/2023, n.36 modificato da D.Lgs.209/2024)

Approvata con Delibera di Giunta Unione n. del 25.03.2025

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro e conferimento incarichi
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante per i lavori
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Disciplina delle varianti
- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dalla presente disciplina; la stessa disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione contrattuale.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente, nonché di centrali uniche di committenza o stazioni appaltanti qualificate in caso di delega della committenza, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. Per le procedure di affidamento i cui bandi, avvisi e inviti siano stati pubblicati o inviati dal 31.12.2024, data di entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, l'incentivazione è estesa al personale con qualifica dirigenziale.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara ed espletamento delle procedure di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- i collaboratori dei suddetti soggetti, tecnici e amministrativi, che svolgono particolari funzioni in stretto collegamento funzionale ed in supporto tecnologico alle attività da effettuare nell'ambito dei procedimenti.

Art. 3

Gruppo di lavoro e conferimento incarichi

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna delle unità di personale assegnate, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, nella definizione del Gruppo di Lavoro stesso.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto, assicurando la necessaria integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e individuale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 16.
8. Ai responsabili del procedimento di fase, spettano quote di incentivi corrispondenti alle attività tecniche di possibile loro competenza elencate nell'Allegato I.10, come ripartizione della quota di incentivo prevista per il RUP tra lo stesso RUP e i responsabili di fase sulla base delle attività da quest'ultimi svolte, in diminuzione della quota d'incentivo spettante al RUP, sulla base dell'ampiezza dei compiti loro attribuiti nella singola procedura.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dall'unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.
3. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
 1. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
 2. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
 3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale in servizio presso l'Unione a favore di altre Amministrazioni, previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico da parte delle medesime, sono trasferite dagli enti beneficiari alla Unione, per essere corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio Gestione Unica del Personale,

preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico dell'Unione, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio, delle risorse versate per la prestazione.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori, le forniture e i servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura) di importo inferiore a euro 40.000,00, fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 8 e 10;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - d) i lavori, le forniture e i servizi in amministrazione diretta.
2. Sono comunque incentivabili i lavori di somma urgenza, nel rispetto di quanto stabilito nella presente disciplina.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal personale. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente atto generale non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento e ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti. La quota è assegnata alla Centrale con riferimento alle quote di "predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito", in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 45 del D.lgs. 36/2023.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

Art. 7

Quota del 20 %

1. La quota di cui all'art. 1, c.5, lett.b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 16;

c) la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono, in ogni caso, utilizzate secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, con esclusione dei costi connessi ai corsi di formazione;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, comprensiva anche dei danni per colpa grave, per le figure indicate al comma 2 dell'art. 45 e per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante, con la precisazione che l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE, Prog....), soggetti che, secondo quanto previsto nella presente disciplina, potrebbero non coincidere completamente con i destinatari dell'incentivo.

4. I dirigenti/responsabili coinvolti comunicano annualmente all'Unione Tresinaro Secchia le esigenze formative del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<i>importo</i>	<i>percentuale</i>
da euro 40.000,00 e sino all'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	2%
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	1,4%

2. L'incentivo nella misura del 2% è applicabile anche per appalti di lavori complessi, seppur di importo inferiore a euro 40.000,00 intendendo per tali quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda:

- a) un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti
- b) l'apporto di una pluralità di competenze intersettoriali o che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di settori diversi da quelli in cui ricade la titolarità del potere di spesa.

3. La percentuale dell'1,4% può essere aumentata sino al 2% nelle ipotesi di:

- a) contratti innovativi, intendendo per tali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, con caratteristiche e procedure diversificate tali da modificare significativamente le modalità e l'oggetto degli acquisti della Stazione Appaltante;
- b) appalti volti a valorizzare politiche di *Sustainable Public Procurement*, prevedendo unitamente sia criteri ambientali sia criteri sociali.

L'applicazione dell'incremento percentuale richiede, da parte del dirigente/responsabile competente, l'attestazione, a corredo del quadro economico, della sussistenza del presupposto previsto.

4. Ai fini dell'applicazione degli incentivi, si precisa che:

- in caso di concessione, occorre fare riferimento al valore così come definito ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 che, ai commi 1 e 2;
- in caso di accordo quadro, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione"; pertanto, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati, individuando i relativi incentivi nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.
- .

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata (allegato 1), definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. La percentuale indicata nella Tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, tenendo conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto, nonché all'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente/responsabile.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura, o fornitura in affidamento:

<i>Importo</i>	<i>percentuale</i>
da euro 40.00,00 e sino all'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	2%
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	1,4%

2. L'incentivazione nella misura del 2% è applicabile in caso forniture e servizi di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, anche se di importo inferiore a euro 40.000,00.

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

4. La percentuale dell'1,4% può essere aumentata sino al 2% nelle ipotesi di:

- contratti innovativi, intendendo per tali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, con caratteristiche e procedure diversificate tali da modificare significativamente le modalità e l'oggetto degli acquisti della Stazione Appaltante;
- appalti volti a valorizzare politiche di *Sustainable Public Procurement*, prevedendo unitamente sia criteri ambientali sia criteri sociali.

L'applicazione dell'incremento percentuale richiede, da parte del dirigente/responsabile competente, l'attestazione, a corredo del quadro economico, della sussistenza del presupposto previsto.

5. Ai fini dell'applicazione degli incentivi, si precisa che:

- in caso di concessione, occorre fare riferimento al valore così come definito ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 che, ai commi 1 e 2;
- in caso di accordo quadro, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione; pertanto, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto,

l'importo dei servizi o forniture effettivamente ordinati, individuando i relativi incentivi nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo;

- per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, occorre riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale.

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata (allegato 2), definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, tenendo conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto, nonché all'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente/responsabile competente.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Nello specifico, nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso le unità di personale responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura apicale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera d'invito, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso di gara offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del Progetto,

all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera d'invito, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata:

<i>tipologia incremento</i>	<i>misura dell'incremento</i>	<i>riduzione incentivo</i>
tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	tra il 21% e il 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	tra il 21% e il 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati i tempi conseguenti alle sospensioni ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Codice, alle proroghe di cui all'art. 107, comma 5, del Codice, alle varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) c) d) e) del Codice.

7. In caso di riduzione dell'incentivo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale, incrementa le risorse di cui al precedente art. 7.

Art. 16 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dalle unità di personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. L'erogazione degli incentivi viene disposta secondo la seguente tempistica:

- a) ad avvenuta aggiudicazione, relativamente alle attività che afferiscono alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
- b) ad avvenuta approvazione dell'esito del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, relativamente alle attività che afferiscono alla fase dell'esecuzione, con la precisazione che – in

caso di contratti di durata pluriennale - si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

2. Qualora non si pervenga alla completa acquisizione del lavoro/servizio/fornitura, gli incentivi sono dovuti nei limiti dell'attività svolta, purchè valutata positivamente dal dirigente/responsabile competente, anche in termini di rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti, dandone relativa attestazione.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui all'art.15, l'Ente ha il diritto di recuperare quanto indebitamente già corrisposto.

4. Laddove il dirigente/responsabile competente sia destinatario degli incentivi, alla procedura descritta sin qui procederà il soggetto che, all'interno dell'ente lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o impossibilità.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Le norme di cui alla presente Disciplina, si applicano alle funzioni tecniche svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs.n. 36/2023, a partire dalla data di efficacia dell'01.07.2023, ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta unionale che le approva. Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. In relazione alla incentivazione delle funzioni tecniche svolte da personale con qualifica dirigenziale, la presente disciplina si applica alle procedure i cui bandi, avvisi e inviti siano stati pubblicati o inviati dalla data di entrata in vigore del dlgs 209/24. Resta ferma l'applicazione dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 convertito nella l. n. 41/2023, modificato dal d.l. 19/2024, di erogazione per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti PNRR, dell'incentivo al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs 25 maggio 2017 n.75, in quanto la previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa a fronte dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

3. Copia della disciplina è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina vigente in materia.